

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 785

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'AMBROSIO, TESAURO, LEONE, NUMEROSO, BIMA, PARENTE, RESCIGNO,  
AMATUCCI, GALATI, CARCATERRA, BIANCHI BIANCA, LOZZA, SILIPO,  
SAILIS, GIUNTOLI GRAZIA, DE MEO**

*Annunziata il 27 settembre 1949*

Modificazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127,  
sui ruoli speciali transitori per gli insegnanti delle scuole medie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha il fine di emendare le disposizioni del 1° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, nel quale sono contenute le norme per i concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per gli insegnanti non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica e di avviamento professionale.

Detto comma, suona così:

« Gli istanti devono, inoltre, dimostrare di aver prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli istituti e scuole governative d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, nel quinquennio scolastico 1943-44-1947-48 ».

Nel novembre 1948 l'onorevole D'Ambrosio presentò una interrogazione al Ministro della pubblica istruzione per sapere se il servizio prestato negli istituti parificati fosse cumulabile con quello degli istituti governativi onde raggiungere il minimo dei tre anni prescritti nel detto quinquennio.

Egli faceva notare che molti insegnanti, pur avendo numerosi anni di servizio in scuole « governative » in epoca anteriore al 1943, non raggiungevano i tre anni nel detto periodo quasi sempre per ragioni belliche: difatti negli anni 1943-44 e 1944-45 non solo le comunicazioni tra vari centri erano difficilissime, quando non impossibili, ma la scarsità grandissima dei posti indusse molti a contentarsi di istituti pareggiati o parificati.

Alle ragioni allora fatte presenti, dobbiamo ora aggiungere altre non meno gravi, che riguardano in particolare modo l'Italia settentrionale. Molti insegnanti, infatti, nel biennio, 43-45, quando l'Italia settentrionale era sotto il governo della pseudo repubblica di Salò, aderendo ai ripetuti inviti del C. L. N., che incitava gli impiegati delle pubbliche Amministrazioni ad abbandonare gli uffici, garantendo, alla fine del conflitto, il pagamento degli stipendi arretrati e la conservazione dell'impiego, si astennero dal presentare domande di supplenza o di incarico, ai Provveditori agli Studi. Ora si vedono, perché non raggiungono il minimo di tre anni

di servizio nel periodo 1943-47-48, esclusi dal concorso.

Si sa come in Italia sia difficile, per gli insegnanti non di ruolo e non abilitati (quantità sono quelli che non hanno conseguito l'abilitazione perché non fu loro possibile partecipare agli ultimi concorsi esami di stato per ragioni di guerra?) ottenere, agli inizi d'ogni anno scolastico, un incarico da parte del Provveditori: ragione per cui la carriera di molti insegnanti non di ruolo, particolarmente penosa, presenta spesso strane soluzioni di continuità, periodi di disoccupazione prolungati frammisti a periodi di lavoro continuativo. Il merito personale quasi sempre non ha nulla da vedere con l'ottenuto incarico.

L'onorevole D'Ambrosio, nella interrogazione tenuta alla Camera il 26 novembre 1948, in occasione della risposta del sottosegretario all'istruzione, faceva notare la discordanza tra il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che istituisce i ruoli transitori per il personale insegnante non di ruolo, e il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, che con draconiane restrizioni — escludendo cioè il lavoro prestato in istituti parificati o pareggiati, e limitando il periodo di lavoro valido ai fini dell'ammissione al concorso ad un periodo particolare turbinoso e sconvolto della vita della nazione — impoverisce, o addirittura distrugge, lo spirito del primo.

L'onorevole Sottosegretario sostenne, che, riguardando i ruoli transitori l'assunzione in ruolo dell'avventiziato delle pubbliche Amministrazioni, non si poteva tener conto del servizio prestato in istituti pareggiati o parificati, il cui personale non ha rapporti di impiego con lo stato. Possiamo notare, a questo proposito, che lo Stato esercita il suo controllo sugli istituti « legalmente riconosciuti », che la funzione dell'insegnamento

non è un impiego privato mai, ma riveste sempre carattere di funzione pubblica, e che, infine, non si chiede che siano ammessi nei ruoli transitori coloro che abbiano « solo » insegnato in istituti parificati, ma coloro che abbiano prestato servizio, e nelle pubbliche scuole governative, e nelle pubbliche scuole pareggiate o parificate a quelle governative.

L'onorevole Sottosegretario alla pubblica istruzione affermò che non si trattava già di modificare un'ordinanza, ma di aggiungere alla legge del 7 aprile 1948 e a quella del 7 maggio 1948, un altro compendio di disposizioni e di benefici.

Ed è quello che ci proponiamo oggi di fare proponendovi un emendamento che, consentendo ad un maggior numero di insegnanti, sperimentati da lunghi anni di tirocinio e in attesa di più dignitosa o meno precaria situazione, di partecipare ai concorsi indetti, non solo evita sperequazioni (per cui con tre anni di servizio si ottiene la partecipazione al concorso, ed eventualmente con dieci no!) ma contribuisce ad alleviare la disoccupazione della classe magistrale, il che, secondo noi, è lo scopo principale della istituzione dei ruoli transitori.

La proposta di legge, adunque, tende ad allargare da un quinquennio ad un decennio i limiti nei quali sono validi i tre anni di servizio minimo occorrenti per l'ammissione al concorso nei ruoli, transitori, e consente a coloro che abbiano integrato il servizio governativo con quello parificato di tentare anch'essi la sorte. Ripara cioè ad un palese errore di valutazione delle condizioni speciali del prescritto quinquennio, da parte del legislatore, e facilita a numerosi insegnanti, dopo anni di ingrato, nomade e mal retribuito servizio, una meno angosciata sistemazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il comma primo dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 è così modificato:

« Gli istanti devono dimostrare di aver prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli istituti e scuole governative d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica e di avviamento professionale, nel decennio scolastico 1938-39; 1947-48.

Il servizio prestato, nel detto periodo, presso scuole ed istituti pareggiati o presso i reali educandati di Napoli o istituti similari ove si accede mediante concorsi è cumulabile con quello prestato in scuole ed istituti governativi ai fini dell'ammissione al concorso ».

## ART. 2.

Il termine di presentazione dei documenti per i R. S. T. è riaperto ed è consentito ai concorrenti, che ancora non l'abbiano fatto, di produrre il certificato di conseguita abilitazione.

## ART. 3.

Le graduatorie dei vincitori dei R. S. T., compresi i candidati delle graduatorie suppletive, saranno ad esaurimento.

## ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.